

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SETTIMO ROTTARO - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

A relazione del Presidente.

Premesso che per il Comune di Settimo Rottaro:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.I., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 75-40853 del 5/02/1985, successivamente modificato con due Varianti Strutturali, riferite unicamente al Comune di Settimo Rottaro, approvate rispettivamente con deliberazioni G.R. 13-22595 del 6 ottobre 1997 e n. 13-8888 del 4 giugno 2008;
- ha approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 01/10/2012, una Variante Parziale al P.R.G.I., ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 11 del 12/04/2011, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 4 al P.R.G.I., ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 4 del 03/05/2012, il Progetto Preliminare di una successiva Variante Parziale n. 3 al P.R.G.I., ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 22/05/2012 (pervenuto il 25/05/2012), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dal succitato settimo comma;
(Prat. n. 040/2012);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 613 abitanti nel 1971, 566 abitanti nel 1981, 543 abitanti nel 1991, 514 abitanti nel 2001 e 523 nel 2010, dato quest'ultimo che conferma un trend demografico sostanzialmente in calo (-17% nel periodo 1971-2010)
- superficie territoriale di 606 ettari di collina, dei quali 369 presentano pendenze inferiori al 5%, 224 ettari hanno pendenze tra il 5% ed il 25% e 13 ettari con pendenze superiori al 25%; alcune porzioni del territorio comunale ricadono nella Classe II[^] della Capacità d'Uso dei Suoli. È altresì caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 127 ettari, che costituiscono il 21% dell'intero territorio comunale;
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale denominato "*Ambito 24 - Ivrea*", di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale "*...prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovracomunale*".
- insediamenti residenziali: non è compreso nel Sistema di diffusione urbana individuato dal PTC2 (artt. 21-22-23 NdA);
- è individuato dal PTC2 quale "*Centro storico di tipo D*" di interesse provinciale;
- sistema produttivo: non appartiene ad Ambiti di valorizzazione produttiva di I e II Livello del PTC2, normati dagli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;

- programma piste ciclabili 2009: è interessato da una pista ciclabile quale “itinerario esistente”;
- infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla Autostrada A5 (bretella Ivrea - Santhià) e dalla Strada Provinciale n. 56;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalla seguente acqua pubblica: Roggia Violana;
- tutela ambientale:
 - parte del territorio comunale (circa 7 ettari) è interessata dal Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10062 denominato “Stagno Interrato di Settimo Rottaro”;
 - una vasta porzione del territorio comunale ricade inoltre nel “*Galassino DD.MM. 01/08/1985 - Zona del Lago di Viverone e della Serra Morenica d’Ivrea*”, definito quale “Area ad elevata qualità paesistico ambientale” dal Piano Territoriale Regionale, che prevede l’adozione di piani paesistici o di piani territoriali con valenza paesistica da parte della Regione o delle Province interessate con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali;

preso atto dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 4 del 03/05/2012, di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.I. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche:

- azionamento, in area edificata, cortilizia residenziale, di un terreno attualmente in zona agricola del tipo “*Aree di valore paesaggistico*” normate all’art. 53 delle N.d.A. del PRGC. Dette aree erano state individuate in occasione della redazione del PRGC con lo scopo di mantenere “*fasce verdi inedificabili poste a cuscinetto tra le nuove previsioni di Piano, il contesto abitato e l’area esterna extraurbana*”. L’area interessata è rappresentata da una striscia di terreno della larghezza di m. 10 ed un fronte di m. 50 circa, adiacente ad un’area edificata, posta in fregio alla strada provinciale, principale arteria del centro abitato;
- modifiche alle Norme di Attuazione:
 - art. 26 “*Recinzioni e muri di contenimento*”, comma 8 p.to a): viene ridotta l’altezza media dei muri di contenimento-terra delle strade collinari, sopra i quali è possibile collocare le recinzioni, con aumento anche della fattibile altezza massima delle recinzioni stesse;
 - art. 33 “*Aree edificate confermate - Rcf*”, punto 4) Parametri: modifica operata in quanto in contrasto - per la costruzione dei fabbricati accessori elevati ad un piano fuori terra - con la norma generale di cui all’art. 20 delle N.d.A.;
 - art. 43 “*Aree ad elevata produttività – E2*”, comma 3 p.to a2): viene integrato l’articolo di Norma, precisando le modalità di applicazione inerenti le distanze tra costruzioni di vasche di accumulo delle deiezioni animali ed i fabbricati civili;

La documentazione di Variante aggiorna, per le parti interessate, la cartografia di Piano, verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell’art. 17 L.R. 56/77, l’atto amministrativo di adozione riporta i termini d’esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 da parte dell’Organo Tecnico comunale con apposito verbale redatto in data 28/03/2012; la documentazione è carente della compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 09/07/2012;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 26/06/2012;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

- 1. di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17, L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.I. del Comune di Settimo Rottaro, adottato con deliberazione C.C. n. 4 del 03/05/2012, **non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei

privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;;

2. **di dare atto che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 3 al P.R.G.I. vengono formulate osservazioni;
3. **di trasmettere** al Comune di Settimo Rottaro la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.